

## Supplemento 2 alla Circolare concernente il diritto transitorio relativo alla stabilizzazione dell'AVS (C DT AVS 21)

Valido dal 1° gennaio 2026

Stato: 1° gennaio 2026

## Premessa al supplemento 2, valido dal 1° gennaio 2026

Le disposizioni concernenti l'attuazione della 13<sup>a</sup> mensilità della rendita di vecchiaia entreranno in vigore il 1° gennaio 2026. Il presente supplemento contiene una precisazione concernente il supplemento di rendita per le donne della generazione di transizione che iniziano a riscuotere la rendita di vecchiaia all'età di riferimento. Il supplemento di rendita non è considerato nel calcolo della 13<sup>a</sup> mensilità.

Vengono inoltre apportate alcune modifiche e precisazioni a livello linguistico.

Le disposizioni modificate o nuove sono contrassegnate con l'annotazione 1/26 sotto il rispettivo numero marginale.

Per le donne interessate dall'aumento graduale dell'età di riferimento, le aliquote di riduzione mensili vanno determinate tenendo conto del prolungamento della durata di anticipazione (N. 3027 e 3031).

## Esempio

Una donna nata il 15 maggio 1961 riscuote anticipatamente la rendita di vecchiaia a 62 anni a partire dal giugno del 2023. Al momento dell'anticipazione della rendita l'aliquota di riduzione applicabile è del 13,6 per cento. La donna raggiunge l'età di riferimento di 64 anni e 3 mesi nell'agosto del 2025. La durata complessiva della riscossione anticipata è di 2 anni e 3 mesi. Il RAM al momento dell'anticipazione della rendita è inferiore o uguale al quadruplo dell'importo minimo della rendita di vecchiaia annua secondo l'articolo 34 LAVS. Per la determinazione definitiva dell'importo della riduzione secondo l'articolo 56 quater capoverso 1 lettera a OAVS è dunque applicabile l'aliquota di riduzione del 2,3 per cento (v. N. 3008 segg.).

5001.1 Il supplemento di rendita mensile non è considerato nel 1/26 calcolo della 13<sup>a</sup> mensilità della rendita di vecchiaia (N. 1002 <u>Circ. 13<sup>a</sup> MRV</u>).